



STRUTTURA	<i>Dipartimento:</i> DIPARTIMENTO ECONOMICO E OCCUPAZIONALE		
PROPONENTE	<i>Direzione Regionale:</i> ATTIVITA' PRODUTTIVE		
	<i>Area:</i> ISPETTORATO REGIONALE DI POLIZIA MINERARIA		
Prot. n. _____ del _____			
OGGETTO: Schema di deliberazione concernente:			
Autorizzazione all'esercizio di una nuova cava di sabbia e ghiaia sita in località "Osteria di Nerola" del territorio del Comune di Nerola (Roma) a favore della Soc. COMPAGNIA CAVE 2000 S.r.l.			
ASSESSORATO PROPONENTE	ASSESSORATO PICCOLA E MEDIA IMPRESA, COMMERCIO E ARTIGIANATO		
DI CONCERTO	<i>Dipartimento:</i>		
	_____ IL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO	_____ L' ASSESSORE	_____ IL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO
		_____ L' ASSESSORE	
ALL'ESAME PREVENTIVO COMM.NE CONS.RE <input checked="" type="checkbox"/>		ALL'ESAME PREVENTIVO COLL. REVISORI <input type="checkbox"/>	
COMMISSIONE CONSILIARE:		COLLEGIO REVISORI:	
Data dell' esame:		Data dell' esame:	
con osservazioni <input type="checkbox"/>	senza osservazioni <input type="checkbox"/>	con osservazioni <input type="checkbox"/>	senza osservazioni <input type="checkbox"/>
SEGRETERIA DELLA GIUNTA		Data di ricezione _____	
ISTRUTTORIA: _____ _____ _____ _____			
_____ IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO		_____ IL DIRIGENTE COMPETENTE	

OGGETTO: Autorizzazione all'esercizio di una nuova cava di sabbia e ghiaia sita in località "Osteria di Nerola" del territorio del Comune di Nerola (Roma) a favore della Soc. COMPAGNIA CAVE 2000 S.r.l.

LA GIUNTA REGIONALE

Su proposta dell'Assessore alla Piccola e Media Impresa, Commercio e Artigianato

VISTA l'istanza 7 marzo 2002, acquisita agli atti regionali con prot. N. 4051 del 13 marzo 2002, della Soc. COMPAGNIA CAVE 2000 S.r.l., con sede in Roma, Viale G. Rossini n. 50, diretta ad ottenere l'autorizzazione per anni SETTE all'apertura di una nuova cava di sabbia e ghiaia in località "OSTERIA DI NEROLA" del territorio del Comune di NEROLA (Roma), su terreni di cui la ditta ha piena disponibilità, (scrittura privata con il Sig. Trenta Francesco, in data 8.10.2001) per una superficie complessiva di circa Ha 4.0.0 (ettari 4, are 0, centiare 0) , con l'allegata documentazione di cui all'art. 7 della L.R. 6 dicembre 2004 n. 17 e relativo regolamento di attuazione;

CONSIDERATO che l'istanza della società COMPAGNIA CAVE 2000 S.r.l ha seguito l'iter dettato dalla L.R. 27/93 con l'acquisizione di tutti i pareri previsti, e che lo stesso non ha trovato soluzione per lo scioglimento del Consiglio Regionale a conclusione della VII legislatura;

VISTA la L.R. n. 17/2004, ed in particolare gli artt. 30 e 31 che disciplinano il rilascio delle autorizzazioni di nuova cava, nelle more dell'adozione del Piano Regionale delle Attività Estrattive (P.R.A.E.);

VISTA la Deliberazione del Consiglio Regionale n. 474 del 18.11.1998, pubblicata sul BURL del 30.12.1998 inerente la disciplina in materia di riconoscimento dell'interesse socio economico sovracomunale;

VISTO il certificato di destinazione urbanistica rilasciato dal Comune di Nerola in data 9 luglio 2007, dal quale risulta che le aree interessate dall'intervento sono destinate a Zona Agricola Normale E/1;

VISTA la nota prot. 5135 del 15 novembre 2002, a firma del Tecnico Comunale e del Sindaco del Comune di Nerola dalla quale risulta che le superfici interessate dal progetto non sono gravate da vincoli;

VISTA la nota n. 10367 del 17 luglio 2002 del Coordinamento Provinciale del C.F.S. di Roma, dalla quale risulta che l'area non è gravata da vincolo idrogeologico ma olivetata;

VISTA la nota comunale del 4 marzo 2003 prot. 1125/2002, con la quale si autorizza l'espianto di n. 140 piante di olivi nei terreni oggetto di attività estrattiva, con l'obbligo di successivo e pari reimpianto;

VISTA la nota n. 2242 del 13 febbraio 2003 e della Soprintendenza Archeologica per il Lazio, con la quale si esprime il parere favorevole di competenza, chiedendo di essere informati dell'inizio dei lavori;

VISTA la nota prot. n. 2A/04/199727 del 24 dicembre 2003, con la quale il Dipartimento Territorio – Direzione Regionale Ambiente e Protezione Civile – Area VIA, comunica che è da ritenersi valido il parere favorevole con condizioni già espresso dall’Assessore all’Ambiente, con nota prot. n. 269 del 13 febbraio 1995, sul progetto presentato sulle stesse aree dalla Società Cave del Tevere;

VISTO il parere favorevole espresso da parte della Direzione Regionale Territorio e Urbanistica con nota n.° 127472/05 del 13 gennaio 2006;

TENUTO CONTO del parere espresso dal Dipartimento Economico e Occupazionale della Regione Lazio, con nota n. 50456 del 30 aprile 2004, che definisce l’importo di garanzia fidejussoria, prevista dal Comune nello schema di convenzione, stabilendo un deposito cauzionale di Euro 245.960/00, a garantire le opere di ripristino ambientale dell’area di cava;

CONSIDERATO che sulla base di oggettive valutazioni, così come previsto dagli artt. 30 e 31 della Legge Regionale 17/2004, sussiste il preminente interesse socio economico sovracomunale all’apertura della nuova cava, confermato altresì dalla Direzione Regionale Attività Produttive con la relazione del 19 giugno 2003;

CONSIDERATO che l’istanza della Soc. COMPAGNIA CAVE 2000 S.r.l., con tutti gli allegati di rito, ha ottenuto il parere favorevole della C.R.C. per le Attività Estrattive nella seduta n. 14 del 20 giugno 2003;

VISTO il verbale della conferenza di servizi tenutasi in data 7 novembre 2006 presso l’Assessorato Regionale Piccola e Media Impresa, Commercio e Artigianato;

CONSIDERATO che il responsabile del procedimento con nota datata 3 settembre 2007 ha dichiarato conclusa positivamente la Conferenza dei Servizi;

VISTO il parere vincolante espresso dalla V Commissione Consiliare Permanente Ambiente e Cooperazione tra i Popoli nella seduta del 20.05.2008;

VISTO il parere vincolante espresso dalla X Commissione Consiliare Permanente Piccola e Media Impresa Commercio e Artigianato nella seduta del 17.04.2008;

RITENUTO che il presente provvedimento non è soggetto a procedura di concertazione con le parti sociali;

all’unanimità

DELIBERA

1 – La Soc. COMPAGNIA CAVE 2000 S.r.l., con sede in Roma, Viale G. Rossini n. 50, è autorizzata, ai fini della L.R. n. 17/2004, ad esercire per anni SETTE la cava di sabbia e ghiaia in località “OSTERIA DI NEROLA” del territorio del Comune di NEROLA (Roma), sui terreni di cui in premessa e dei quali ha piena disponibilità ai fini estrattivi (foglio n. 5, partt. 48/p, 52, 179/p, 256/p).

2 - La Soc. COMPAGNIA CAVE 2000 S.r.l., nell'esercire l'attività di cava, dovrà osservare il piano di coltivazione e di ripristino ambientale allegato all'istanza 7 marzo 2002, e successive integrazioni e modifiche, così come previsto dagli elaborati vistati dal Direttore Regionale Attività Produttive e di seguito elencati:

- a - inquadramento del progetto;
- b - relazioni tecniche progettuali;
- c - elaborati grafici progettuali (tav. 1, 2, 3, 4, 5, 6);
- d - documentazione fotografica;
- e - relazione tecnico-economica;
- f - SIA (con parere favorevole);
- g - documentazione amministrativa;
- h - analisi territoriale;
- i - documento di sicurezza e salute.

3 - L'attività estrattiva dovrà essere svolta in conformità del piano di coltivazione approvato, ed i lavori di recupero ambientale dell'area dovranno essere eseguiti contestualmente all'avanzamento dei lavori, così come disposto dall'art. 12, comma 9, della L.R. n. 17/2004.

4 - Prima di iniziare i lavori di scavo, la Soc. COMPAGNIA CAVE 2000 S.r.l. è tenuta a:

a - sottoscrivere la predisposta convenzione con il Comune di Nerola (Roma), dopo aver costituito a favore dello stesso la polizza fidejussoria di cui alle premesse, a garanzia del recupero ambientale dell'area di cava al termine dei lavori di scavo così come previsto dall'art. 14 della L.R. 17/2004. Tale polizza fidejussoria dovrà essere opportunamente aggiornata dal Comune di Cori, almeno ogni 3 anni, secondo il Prezziario Regionale assunto come base di calcolo per la determinazione dell'importo della polizza e vigente alla data dell'autorizzazione;

b - trasmettere copia della citata convenzione e della polizza fidejussoria appena sottoscritta, all'Ispettorato Regionale di Polizia Mineraria presso la Direzione Regionale Attività Produttive Roma - via Rosa Raimondi Garibaldi n.° 7), unitamente alla denuncia di esercizio prevista dall'art. 24 del D.P.R. 9 aprile 1959 n.° 128, sulla polizia delle miniere e delle cave.

c - concordare con la Soprintendenza Archeologica per l'Etruria Meridionale gli accertamenti sul terreno che si rendessero necessari.

5 - La presente autorizzazione viene rilasciata senza pregiudizio per i diritti dei terzi o derivanti da altre leggi, ai soli fini dell'attività di cava, e potrà essere modificata o integrata ove la Soprintendenza Archeologica competente ritenesse necessario impartire nuove disposizioni.

6 - Il piano di coltivazione della cava potrà essere variato per accertate situazioni di pericolo per le persone e per le cose (art. 674 e successivi del D.P.R. n. 128 sulla polizia delle miniere e delle cave), derivante da imprevisti geologici e petrografici.

7 - La Soc. COMPAGNIA CAVE 2000 s.r.l., a fine lavori, dovrà provvedere a reimpiantare n. 140 piante di olivo nelle particelle 52 e 256 del foglio 5, così come previsto nell'autorizzazione comunale del 4 marzo 2003, prot. 1125/2002.

8 - Copia delle presente deliberazione, con gli elaborati progettuali timbrati, sarà restituita alla Soc. COMPAGNIA CAVE 2000 S.r.l. ed al Comune di Nerola (Roma).

La presente deliberazione sarà pubblicata sul B.U.R.L.